



Presidente

VISTO l'art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che, al comma 2, ha ridefinito le funzioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico, gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, concernente le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

VISTO il Codice di Condotta del Presidente e dei Consiglieri dell'Anac, approvato con delibera del 1° settembre 2015 e aggiornato con delibera del 6 marzo 2019 n. 210, che ha previsto per i componenti del Consiglio doveri di comportamento ispirati agli stessi principi di correttezza, lealtà, integrità e trasparenza stabiliti per i dipendenti, ma ancora più rigorosi, al fine di garantire l'indipendenza, l'imparzialità di giudizio e il prestigio di ciascun componente del Consiglio, contribuendo in tal modo a tutelare l'immagine di indipendenza e il prestigio dell'Autorità;

VISTO in particolare l'art. 19, comma 1, del citato Codice di Condotta, secondo cui per l'applicazione delle disposizioni ivi contenute è istituito un Comitato dei garanti, con compiti consultivi e di accertamento, svolti in totale autonomia di giudizio;

VISTO l'art. 19, comma 2, in base al quale il Comitato è composto da tre membri scelti dal Consiglio all'unanimità, tra magistrati delle giurisdizioni superiori in quiescenza, professori universitari ordinari di materie giuridiche in quiescenza, funzionari dirigenziali di livello generale in quiescenza e avvocati con almeno venticinque anni di esercizio dell'attività;

CONSIDERATO che ai sensi dei commi 4 e 5 del medesimo art. 19, l'incarico di che trattasi è gratuito, salvi i rimborsi delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni e allo svolgimento delle attività, ha la durata di tre anni dalla deliberazione di nomina e può essere rinnovato per una seconda volta, ma non può avere durata superiore al mandato del Consiglio dell'Autorità;

CONSIDERATO che il Comitato dei Garanti, nominato con delibera del Consiglio del 3 marzo 2021 e composto dal Prof. Cesare Mirabelli, dal dott. Giuseppe Castiglia, è cessato dall'incarico alla scadenza del triennio decorrente dalla data della nomina;

VISTA la decisione del Consiglio dell'Autorità del 28 maggio 2025 di rinnovare ai medesimi soggetti l'incarico di componenti del Comitato dei Garanti, a decorrere dalla cessazione dell'incarico precedente e fino alla scadenza del proprio mandato, secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 5, del citato Codice di condotta;

RITENUTO di dover formalizzare la decisione assunta dal Consiglio nell'adunanza del 28 maggio 2025 nei termini sopra indicati;

DELIBERA di confermare nella carica di componenti del Comitato dei Garanti, a decorrere dalla cessazione dell'incarico precedente e fino alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio dell'Autorità

Prof. Cesare Mirabelli (Presidente)

Cons. Giuseppe Castiglia (Componente)

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

F.to digitalmente il 4 giugno 2025